



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°267 del 2/02/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA CARSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 18/01/2018
(Gara: POLISPORTIVA CARSO – POLISPORTIVA DE ROSSI del 3/12/2017 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo;
Sentita la reclamante;
Ritenuto necessario e preliminare ad ogni decisione acquisire copia del modulo di tesseramento, della raccomandata e/o pec di trasmissione nonché della trasmissione, eventualmente successiva, di tutti gli allegati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Ufficio Tesseramento

ORDINA

Di sospendere il procedimento, mandando alla segreteria del Comitato Regionale Lazio di trasmettere copia della presente ordinanza alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ai fini dell'acquisizione della documentazione sopra indicata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LA SETINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 300,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 4/01/2018 (Gara: NUOVO COS LATINA – LA SETINA del 5/11/2017 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46, comma 4 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. BLERA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOLTIF ISSHAK PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CASINI RICCARDO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.47 SGS DEL 18/01/2018 (Gara: VALENTANO – BLERA del 13/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Viterbo)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 2 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli